

## ***ALLEGATO QUINTO***

### **CRITERI, MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E VALIDITÀ DELLE MEDESIME**

#### **1. CONDIZIONI GENERALI**

- 1.1.** Le autorizzazioni per la circolazione e la sosta nella zona a traffico limitato vengono rilasciate dal Settore Polizia Municipale previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato. L'istanza deve essere conforme alla vigente normativa in materia di imposta di bollo.
- 1.2.** Con ordinanza del Dirigente del Settore Polizia Municipale vengono indicate le formalità relative alla presentazione della istanza, gli elementi che la medesima deve contenere, la documentazione a corredo della stessa. L'ordinanza deve essere emanata nel rispetto degli indirizzi e delle statuizioni della deliberazione di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.
- 1.3.** L'istruttoria finalizzata al rilascio della autorizzazione va' informata ai principi di semplificazione amministrativa e celerità del procedimento, incentivando la trasmissione per via informatica.
- 1.4.** Le spese di istruttoria e i costi del contrassegno sono a carico dell'istante, fatte salve le esenzioni previste dalla deliberazione di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale e vengono quantificate con l'ordinanza di cui al precedente punto 1.2.
- 1.5.** Non vengono di regola rilasciate autorizzazioni fuori dei casi indicati nell'allegato quarto. La Direzione del Settore Polizia Municipale è tuttavia legittimata a valutare istanze di rilascio di autorizzazioni non rientranti nei casi elencati nel suddetto allegato sempre che l'istanza sia debitamente motivata e finalizzata a soddisfare esigenze oggettive e corredata dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, se ammessa, atta a comprovare le motivazioni asserite. In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente punto debbono presentare sempre e comunque natura occasionale e temporanea.
- 1.6.** Le autorizzazioni di cui all'allegato quarto hanno validità triennale dalla data del rilascio e debbono essere confermate annualmente previo apposito bollino da ritirarsi presso la Direzione del Settore Polizia Municipale. Trascorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione essa viene ritirata e sostituita con un nuovo permesso semprechè sussistano le condizioni per il rilascio.
- 1.7.** L'ordinanza di cui al punto 1.2 deve contenere l'obbligo conchè il contrassegno rilasciato venga esposto, al momento dell'uso, in modo ben visibile.
- 1.8.** L'interessato deve tempestivamente comunicare al Settore Polizia Municipale la sostituzione del veicolo cui si riferisce l'autorizzazione rilasciata. Deve altresì comunicare l'eventuale furto, smarrimento e/o deterioramento del permesso e/o del relativo contrassegno;
- 1.9.** E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di restituire la medesima e il relativo contrassegno ogniqualvolta non sussistano più le condizioni che ne avevano legittimato il rilascio;
- 1.10.** Le autorizzazioni debbono essere revocate ogniqualvolta la Direzione del Settore Polizia Municipale abbia accertato la insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato il rilascio. La revoca della autorizzazione avviene a seguito di apposito procedimento promosso a cura del Dirigente del Settore Polizia Municipale nel rispetto dei principi e

delle regole fissate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Sono fatte in ogni caso salve le sanzioni previste dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo Codice della Strada e s.m.i. per il caso di circolazione e/o sosta in zona a traffico limitato con autorizzazione revocata;

- 1.11. L'accesso alla zona a traffico limitato deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nell'autorizzazione fatti salvi i casi di libera circolazione che consentono accessi da qualunque varco.

## **2. CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI RELATIVI CONTRASSEGNI**

Sono fissati i seguenti criteri per il rilascio delle autorizzazioni in favore delle categorie elencate all'ALLEGATO QUARTO e precisamente:

### **2.1 categoria RESIDENTI**

- 2.1.1 Per ciascun nucleo familiare residente che non disponga di autorimessa e/o posto auto privato, vengono rilasciate tante autorizzazioni quanti sono i veicoli intestati ai componenti del nucleo medesimo, muniti di patente di guida in corso di validità e abilitante la conduzione del veicolo per il quale è richiesta l'autorizzazione. L'autorizzazione, resa nota dal relativo contrassegno, consente la circolazione in zona a traffico limitato esclusivamente attraverso l'accesso dai varchi in essa indicati, la sosta senza limiti di tempo all'interno dei soli spazi appositamente tracciati nel comparto di riferimento e riservati ai residenti e la sosta nelle immediate vicinanze dell'abitazione al solo fine di effettuare operazioni di carico e/o scarico e/o di altro genere, correlate alle esigenze della vita domestica e limitatamente per una durata massima di quindici minuti con obbligo di esposizione del disco orario.
- 2.1.2 Per ciascun nucleo familiare residente, titolare di autorimessa e/o posto auto privato, vengono rilasciate tante autorizzazioni quante sono le autorimesse e/o i posti auto nei quali vengono ricoverati i veicoli. I veicoli debbono essere intestati ai componenti il nucleo familiare, titolari di patente di guida in corso di validità e abilitante la conduzione del tipo di veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione. L'autorizzazione consente il solo transito nella zona a traffico limitato attraverso l'accesso dai varchi in essa indicati; non consente la sosta negli spazi riservati ai residenti, consente, però, la sosta nelle immediate vicinanze dell'abitazione al solo fine di effettuare operazioni di carico e scarico e/o di altro genere, correlate alle esigenze della vita domestica, per una durata massima di quindici minuti e con obbligo di esposizione del disco orario.
- 2.1.3 Alle persone domiciliate nella zona a traffico limitato, intestatarie di veicoli e titolari di patente di guida valida e abilitante alla conduzione di questi ultimi, viene rilasciata una sola autorizzazione nella quale sono riportate le targhe di tutti i veicoli eventualmente intestati. L'autorizzazione consente la sosta illimitata negli spazi riservati ai residenti eventualmente tracciati nel comparto di riferimento qualora il domiciliatario sia sprovvisto di autorimessa e/o posto auto privato; consente in ogni caso la sosta nelle immediate vicinanze dell'abitazione per effettuare operazioni di carico e

scarico od altre operazioni connesse alle esigenze della vita domestica, per un periodo massimo di quindici minuti e con obbligo di esposizione del disco orario. La circolazione nella zona a traffico limitato deve avvenire esclusivamente attraverso l'accesso dai varchi indicati nel permesso.

- 2.1.4** Alle persone non residenti nella zona a traffico limitato ma che dispongano, all'interno della medesima, di una autorimessa o posto auto privato vengono rilasciate tante autorizzazioni per la circolazione nella zona a traffico limitato quante sono le autorimesse e/o posti auto in cui vengono ricoverati i veicoli. I veicoli devono essere intestati al richiedente l'autorizzazione e questi deve essere titolare di patente di guida valida e abilitante la conduzione del veicolo. L'autorizzazione non consente alcuna forma di sosta nella zona a traffico limitato e l'accesso deve avvenire esclusivamente dai varchi indicati.

## **2.2 Categoria ATTIVITÀ ECONOMICHE**

### **2.2.1 Titolari di esercizi pubblici e/o commerciali (lettera a) del paragrafo II dell'Allegato quarto).**

Viene rilasciata una sola autorizzazione riportante tutti i numeri di targa dei veicoli intestati all'esercente e/o da questi utilizzati per provvedere ordinariamente alle operazioni di carico/scarico merci presso la sede del proprio esercizio. L'autorizzazione consente la circolazione nella zona a traffico limitato attraverso l'accesso dai varchi in essa indicati, è valida per i soli giorni ed orari comunicati dal richiedente e consente la sosta nelle immediate vicinanze dell'esercizio per la durata massima di quindici minuti con obbligo di esposizione del disco orario. I giorni e gli orari comunicati dall'interessato non possono comprendere i seguenti giorni: martedì e venerdì durante l'orario di svolgimento del mercato (in tali giorni l'autorizzazione può essere concessa soltanto dalle ore 15:00 alle ore 17:00); sabato pomeriggio (è possibile il rilascio di autorizzazioni per il sabato mattina), domenica e festivi. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per orari oltre le ore 17:00.

### **2.2.2 Installatori e manutentori ( lettera b) del paragrafo II dell'Allegato quarto)**

L'autorizzazione consente la libera circolazione nella zona a traffico limitato e la sosta nelle vicinanze della propria sede (se ubicata all'interno della zona a traffico limitato) per la durata massima di quindici minuti. Consente altresì la sosta nei pressi dell'abitazione e/o della sede del cliente per il tempo strettamente necessario all'esercizio dei lavori e comunque per una durata massima, di regola, di due ore con obbligo, in entrambi i casi, di esposizione del disco orario. In caso di operazioni presso l'abitazione o la sede del cliente, oltre al disco orario indicante l'ora di arrivo deve essere esposto l'apposito modello contenente l'indirizzo presso il quale è in corso l'operazione. Viene rilasciata una autorizzazione per ciascun veicolo sino a un massimo di due veicoli. Qualora l'impresa disponesse di più veicoli, vengono rilasciate numero massimo due autorizzazioni ciascuna riportante gli estremi di più targhe.

### **2.2.3 Imprese artigiane e commerciali (lettera c) paragrafo II dell'Allegato quarto)**

Viene rilasciata una autorizzazione per ciascun veicolo sino a un massimo di due veicoli. Qualora l'impresa disponesse di più veicoli, vengono rilasciate numero massimo due autorizzazioni ciascuna riportante gli estremi di più targhe. L'autorizzazione consente la libera circolazione nella zona a traffico limitato e la sosta nelle immediate vicinanze della sede dell'impresa e/o dell'abitazione e/o della sede del cliente per la durata di non più di quindici minuti con obbligo di esposizione del disco orario.

### **2.2.4 Concessionari di posteggi nell'ambito del mercato ordinario (lettera d) paragrafo II dell'Allegato quarto)**

Viene concessa un'autorizzazione riportante il numero di targa del veicolo utilizzato dal titolare del posteggio. L'autorizzazione consente la circolazione nella zona a traffico limitato esclusivamente attraverso l'accesso dai varchi in essa indicati ai fini di occupare il posteggio assegnato. L'autorizzazione è valida per i soli giorni e orari di mercato e comprende anche i cosiddetti mercati straordinari.

## **2.3 Categoria ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA ( paragrafo III dell'Allegato quarto)**

Il permesso rilasciato ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo Codice della Strada e s.m.i., in favore degli esercenti la professione sanitaria, autorizza, se espressamente esteso alla zona a traffico limitato, la libera circolazione all'interno della medesima e la sosta nelle immediate adiacenze dell'abitazione del paziente al solo, esclusivo fine di eseguire visite domiciliari e per una durata massima, di regola, di due ore. All'atto della sosta deve essere esposto il disco orario indicante l'ora di arrivo e l'apposito modello riportante l'indirizzo presso il quale è in corso la visita senza indicazione del nome del paziente per ragioni di tutela della riservatezza.

## **2.4 Categoria ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **2.4.1 Enti e/o Associazioni (lettera a) paragrafo IV dell'Allegato quarto)**

L'autorizzazione consente la libera circolazione all'interno della zona a traffico limitato e la sosta nei pressi e nelle vicinanze della sede istituzionale, qualora ubicata all'interno della suddetta zona e per una durata massima di quindici minuti. Consente altresì la sosta nei pressi e nelle vicinanze dell'abitazione dell'assistito per una durata massima, di regola, di due ore. In quest'ultimo caso oltre ad esporre il disco orario dove essere altresì esposto l'apposito modello riportante l'indirizzo presso il quale è in corso l'attività di assistenza senza indicazione del nome dell'assistito per ragioni di tutela della riservatezza. A ciascun Ente e/o Associazione svolgente compiti di assistenza domiciliare, viene rilasciato un numero di autorizzazioni – non più di cinque – in funzione del numero degli assistiti residenti all'interno della zona a traffico limitato. Su ciascuna autorizzazione possono essere riportati gli estremi di più targhe.

#### **2.4.2 Privati che prestano assistenza domiciliare (lettera b) paragrafo IV dell'allegato quarto)**

Viene rilasciata una sola autorizzazione eventualmente riportante gli estremi di più targhe. Essa consente la circolazione nella zona a traffico limitato esclusivamente attraverso l'accesso dai varchi nella medesima indicati; Consente altresì la sosta in prossimità dell'abitazione dell'assistito per una durata massima, di regola, di due ore con obbligo di esposizione del disco orario e dell'apposito modello riportante l'indirizzo presso il quale è in corso l'attività di assistenza senza indicazione del nome dell'assistito per ragione di riservatezza.

### **2.5 Categoria ATTIVITÀ VARIE**

#### **2.5.1 Agenti di commercio e rappresentanti di preziosi (lettera a) paragrafo V dell'Allegato quarto)**

Viene rilasciata una sola autorizzazione, eventualmente riportante gli estremi di più targhe, finalizzata a consentire la circolazione nella zona a traffico limitato, attraverso i varchi in essa indicati, e la sosta nei pressi e nelle vicinanze degli esercizi presso i quali viene trasportato il campionario di merci ingombranti o di preziosi. La sosta è consentita per la durata massima di quindici minuti con obbligo di esposizione del disco orario al fine di permettere le operazioni di scarico campionario. Esaurite tali operazioni, l'interessato deve rimuovere il veicolo con possibilità di riaccedere all'interno della z.t.l. sempre attraverso il medesimo varco del primo accesso, al fine di provvedere al recupero del campionario. Anche in questo caso, la sosta è consentita per la durata massima dei quindici minuti con obbligo di esposizione del disco orario. Tra il primo e il secondo accesso, rispettivamente finalizzati alle operazioni di scarico e recupero del campionario, non deve intercorrere un tempo superiore a tre ore. Decorso tale termine l'autorizzazione non ha più validità. Non sono ammessi accessi dopo le ore 17.00.

#### **2.5.2 Operatori di mercati diversi (lettera b) paragrafo V dell'Allegato quarto)**

Viene rilasciata un'autorizzazione che consente la circolazione nella zona a traffico limitato al solo fine di scaricare le merci nell'ambito del mercato al quale partecipa il titolare dell'autorizzazione. Essa vale esclusivamente per i giorni e gli orari di svolgimento di tali mercati e l'accesso deve avvenire dal varco indicato.

### **2.6 Categoria STAMPA ( paragrafo VI dell'Allegato quarto)**

L'autorizzazione è finalizzata alla libera circolazione e sosta nella zona a traffico limitato all'esclusivo fine di effettuare servizi e/o riprese giornalistiche.

A ciascuna testata giornalistica viene rilasciata una sola autorizzazione riportante eventualmente gli estremi di più targhe e a condizione che i veicoli siano intestati alla testata medesima.

Ai singoli giornalisti e/o fotografi viene rilasciata una sola autorizzazione, eventualmente riportante gli estremi di più targhe e a condizione che il veicolo sia intestato al richiedente.

## **2.7 Categoria VIGILANZA PRIVATA E TRASPORTO VALORI**

### **2.7.1 Istituti di vigilanza privata (lettera a) paragrafo VII dell'Allegato quarto)**

Viene rilasciata in favore di ciascun istituto svolgente attività di vigilanza privata nel territorio del Comune di Vercelli l'autorizzazione alla libera circolazione e sosta nella zona a traffico limitato per l'esclusivo svolgimento dei compiti istituzionali. L'autorizzazione è valida per tutti i veicoli di dotazione e consente la contestuale circolazione dei medesimi semprechè ne sussistano le esigenze relativamente al servizio svolto.

### **2.7.2 Istituti di credito (lettera b) paragrafo VII dell'Allegato quarto)**

Viene rilasciata agli istituti di Credito aventi più Filiali e/o Agenzie e/o Sedi nel territorio del Comune di Vercelli delle quali una o più sono ubicate all'interno della zona a traffico limitato. L'autorizzazione consente la circolazione nella zona a traffico limitato esclusivamente attraverso l'accesso dai varchi indicati nel permesso e al solo fine di trasporto valori. Consente altresì la sosta per una durata massima di quindici minuti con l'obbligo di esposizione del disco orario nei pressi e nelle vicinanze della sede presso la quale eseguire le operazioni. I veicoli debbono essere intestati all'Istituto di credito richiedente. Viene accordata una sola autorizzazione eventualmente riportante gli estremi di più veicoli.

## **2.8 Categoria AUTORITA'**

### **2.8.1 Veicoli privati al servizio di Organi di vertice (lettera a) paragrafo VII dell'Allegato quarto)**

Viene rilasciata una sola autorizzazione, eventualmente riportante gli estremi di più targhe, in favore dei veicoli privati degli Organi di vertice degli Enti locali, degli Uffici periferici dei Ministeri aventi sede nel territorio del Comune di Vercelli e che autocertifichino l'esigenza di utilizzare il proprio mezzo per l'esercizio di funzioni connesse all'Ufficio svolto, comportanti la necessità di accedere in zona a traffico limitato. Sono compresi nella categoria, anche l'Autorità Giudiziaria, l'Autorità di Pubblica Sicurezza, i Comandanti Provinciali delle Forze di polizia dello Stato e l'Autorità Religiosa. L'autorizzazione consente la libera circolazione e sosta all'interno della zona a traffico limitato;

### **2.8.2 Veicoli facenti parte della dotazione istituzionale (lettera b) paragrafo VII dell'Allegato quarto)**

Viene rilasciata un'autorizzazione per ciascun veicolo di dotazione delle Pubbliche Amministrazioni, utilizzato per servizi di rappresentanza

istituzionali. L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'Amministrazione richiedente; abilita alla libera circolazione e sosta nella zona a traffico limitato esclusivamente per lo svolgimento delle suddette finalità. Tale autorizzazione può essere richiesta anche dall'Autorità Religiosa per i veicoli in propria dotazione.